



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

12 MAR 2015 n. 532 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

fino al **27 MAR 2015**

Li **12 MAR 2015**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 16 del **09/03/2015**

OGGETTO: Giudice di Pace di Taranto – atto di citazione Santamaria Marcello c/Comune di Castellaneta. Conferimento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato a questo Ente in data 19/01/2015, prot. gen. 1191 in pari data, il sig. Santamaria Marcello, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Savio Pettoruto, ha adito il Giudice di Pace di Taranto per il risarcimento danni fisici da insidia stradale, udienza fissata al 30/03/2015 per sentire:
 - 1) *Dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Castellaneta nella causazione del sinistro occorso al sig. Santamaria Marcello;*
 - 2) *per l'effetto Condannare il Comune di Castellaneta, per quanto di ragione al pagamento in favore del sig. Santamaria Marcello per la causale di cui in narrativa, nella misura complessiva di €. 2.766,68, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi di mora con decorrenza dal di del sinistro all'effettivo soddisfo ovvero di condannare il suddetto Ente nella misura che sarà ritenuta di ragione all'esito dell'istruttoria, da contenersi entro il valore complessivo di competenza del Giudice di Pace;*
 - 3) *Condannare inoltre il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, cap. e iva come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.*

CONSIDERATO che:

- dalle circostanze di tempo – ore 21,00 circa del mese di luglio 2014 a bordo di una bicicletta - e di luogo dedotte nell'atto di citazione non sembra sussistere una responsabilità esclusiva di questo Ente nell'evento dannoso che ha comportato un danno quantificato, solo in atto di citazione, in una somma pari a € 2.766,68 (I.V.A.

inclusa), comprensiva di rimborso spese per danni al proprietario di autovettura parcheggiata pari ad € 600,00 non supportato da alcun preventivo di spesa, oltre le spese legali;

- che l'autovettura di che trattasi è stata oggetto di perizia da parte di questo Ente, così come la bicicletta, con stima inferiore dei danni;
- che anche per la quantificazione dei danni fisici la richiesta risulta essere superiore a quanto effettivamente dovuto sulla scorta delle attuali tabelle in uso, posto che il Giudice adito ritenga ravvisabile una responsabilità esclusiva da parte di questo Ente.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, anche con la eventuale chiamata in causa dell'AQP per la presenza del tombino sopraelevato, quale responsabile dell'evento dannoso lamentato dall'attore, e che tale incarico può essere conferito all'avv. Mariantoneitta Santoiemma, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, al Piazzale D. Alighieri n. 205.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle*

liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1. di costituirsi nel giudizio promosso con atto di citazione a comparire avanti al Giudice di Pace di Taranto da parte del sig. Santamaria Marcello, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Savio Pettoruto, per il risarcimento dei danni subiti dallo stesso in data 16/07/2014, in Castellaneta Marina, a seguito della presenza di una *buca e di un forte dissesto del manto stradale, non segnalati, sbandava e cadeva pertanto rovinosamente su di una vettura ivi parcheggiata di proprietà del sig. Solomita;*
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Mariantoneitta Santoiemma, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, al Piazzale D. Alighieri n. 205, per resistere e difendere le ragioni di questo Ente per le motivazioni sopra riportate e per tutte quelle che il legale di fiducia vorrà evidenziare, compresa la facoltà di richiedere la chiamata in causa di terzo;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

